



SECO

Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle misure concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti)

Indice

1	Compendio	3
2	Situazione iniziale	4
2.1	Necessità di agire e obiettivi.....	4
2.2	Alternative esaminate e opzione scelta	5
2.3	Provvedimenti nell'ambito della politica del mercato del lavoro	5
2.4	Interventi parlamentari.....	5
2.5	Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale.....	5
3	Commento ai singoli articoli	5
3.1	Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e dell'ordinanza sul collocamento.....	6
3.2	Entrata in vigore e validità	7
3.3	Attuazione.....	7
4	Ripercussioni	7
4.1	Ripercussioni sul servizio pubblico di collocamento.....	7
4.2	Ripercussioni sull'economia	7
4.3	Ripercussioni finanziarie.....	8
4.4	Altre ripercussioni	8
5	Aspetti giuridici	8
5.1	Costituzionalità	8
5.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	8

1 Compendio

L'ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sospende dal 26 marzo 2020 al 25 settembre 2020 l'obbligo di annunciare i posti vacanti sancito nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nell'ordinanza sul collocamento (OC).

Per quando riguarda i datori di lavoro, viene revocato il suddetto obbligo unitamente ai relativi compiti e doveri, in particolare il divieto di pubblicazione dei posti vacanti e l'obbligo di fornire un riscontro agli uffici regionali di collocamento (URC).

Per quanto riguarda il servizio pubblico di collocamento, gli URC non sono più tenuti ad attuare l'obbligo di annuncio, in particolare a convalidare i posti vacanti, a pubblicarli per cinque giorni lavorativi nell'area protetta della piattaforma Job-Room nonché a trasmettere dossier adeguati entro tre giorni lavorativi.

In questo modo vengono ridotte le incombenze dei datori di lavoro e degli URC, che possono concentrare le loro risorse sulle nuove sfide comportate dal COVID-19:

- il numero di posti vacanti è notevolmente diminuito, anche se alcuni settori come l'agricoltura o la logistica necessitano di personale supplementare; l'abolizione dell'obbligo di annuncio permette ai datori di lavoro di concentrarsi sul mantenimento dei posti di lavoro e, all'occorrenza, di selezionare personale rapidamente senza dover rispettare il divieto di pubblicazione;*
- il numero di disoccupati è in forte aumento; gli URC possono convogliare i loro sforzi sull'iscrizione dei disoccupati e provvedere affinché le casse di disoccupazione riescano a versare le indennità dovute.*

Gli URC rimangono a disposizione dei datori di lavoro per aiutarli nella ricerca di personale. Questi ultimi potranno continuare a pubblicare i loro posti vacanti su Job-Room e utilizzare la piattaforma per individuare i candidati idonei e contattarli senza lungaggini burocratiche.

Il Consiglio federale segue costantemente la situazione e provvederà ad abrogare la presente ordinanza in tutto o in parte non appena le misure non saranno più necessarie.

2 Situazione iniziale

Considerata la sua portata ed evoluzione, il nuovo coronavirus (COVID-19) rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ritiene che la situazione sia molto seria e, alla luce della diffusione mondiale del virus, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia.

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in seguito a una situazione particolare conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp). Il 13 marzo 2020 ha rafforzato ed esteso i provvedimenti e, tre giorni dopo, ha classificato la situazione in Svizzera come «straordinaria» conformemente all'articolo 7 LEp.

Tanto questi provvedimenti quanto la reazione mondiale dei Paesi e delle imprese alla diffusione del COVID-19 comportano conseguenze sociali e notevoli restrizioni economiche. Le ripercussioni sul mercato del lavoro saranno molto probabilmente più consistenti delle normali fluttuazioni congiunturali.

2.1 Necessità di agire e obiettivi

Per arginare le conseguenze della lotta contro il COVID-19, il Consiglio federale ha introdotto a più riprese varie misure di accompagnamento allo scopo, da un lato, di contenere l'impatto economico su imprese, persone e organizzazioni delle decisioni adottate e dei divieti imposti e, dall'altro, di sostenere le persone e i settori colpiti con un'azione tempestiva e mirata, senza lungaggini burocratiche. Il Consiglio federale ha reagito progressivamente all'evolversi della situazione economica adattando e ampliando le misure di accompagnamento in funzione delle esigenze.

Per lottare contro il COVID-19, sono state disposte restrizioni significative di varie attività economiche, che hanno portato sin da subito a numerose richieste di prestazioni dell'AD. Da metà marzo 2020 è aumentato in modo esponenziale il numero di preannunci di ILR ed è cresciuta nettamente anche la media quotidiana di disoccupati e di persone in cerca d'impiego.

L'obbligo di annunciare i posti vacanti è attuato dal servizio pubblico di collocamento (AD, più precisamente URC). Nella situazione particolare causata dal coronavirus gli annunci di lavoro sono notevolmente diminuiti. Per permettere all'AD di concentrare le proprie risorse sull'ILR e sulle persone in cerca d'impiego e di continuare a svolgere la sua importante funzione stabilizzatrice, occorre sospendere momentaneamente e nella misura del possibile il disbrigo dei compiti meno urgenti.

L'attuale situazione straordinaria sta mettendo a dura prova anche le imprese. Nonostante sia in generale diminuito il numero di annunci di posti vacanti, alcuni settori necessitano urgentemente di personale supplementare. Tale personale può anche essere cercato nei generi di professioni assoggettati all'obbligo di annuncio. Per facilitare i processi di reclutamento in questi settori (agricoltura, logistica, ecc.), occorre revocare temporaneamente per i datori di lavoro il suddetto obbligo e i relativi compiti e doveri. Gli URC rimangono a disposizione dei datori di lavoro per aiutarli nella ricerca di personale. Questi ultimi potranno continuare a pubblicare i loro posti vacanti su Job-Room e utilizzare la piattaforma per individuare i candidati di cui hanno bisogno e contattarli senza lungaggini burocratiche.

La presente ordinanza si prefigge di ridurre le incombenze degli URC e dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annuncio affinché possano affrontare meglio le particolari sfide comportate da questa situazione. La revoca temporanea di tale obbligo e dei relativi compiti e doveri dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a loro carico e accelerare i processi di reclutamento nei settori in cui c'è urgente bisogno di personale.

¹ RS 818.101

2.2 Alternative esaminate e opzione scelta

In alternativa alla revoca generale dell'obbligo di annuncio è stata valutata la possibilità di sospenderlo solo per i generi di professione necessari per affrontare la crisi del COVID-19. Una simile misura avrebbe tuttavia comportato elevati oneri amministrativi per il servizio pubblico di collocamento/URC e soltanto un modesto sgravio per i datori di lavoro. Questa alternativa è stata pertanto scartata perché ritenuta sproporzionata.

2.3 Provvedimenti nell'ambito della politica del mercato del lavoro

A causa del rapido e massiccio aumento delle domande di ILR e del numero di disoccupati, l'AD (SECO) ha adottato rapidamente vari provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi degli organi d'esecuzione cantonali. Laddove possibile, la SECO ha semplificato le direttive sia in termini di processi che di contenuti.

La maggior parte degli adeguamenti previsti ha dovuto tuttavia essere effettuata a livello legislativo e sono quindi state adottate le tre ordinanze (di necessità) seguenti:

- ordinanza del 20 marzo 2020² sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali;
- ordinanza del 20 marzo 2020 (e modifiche del 25 marzo 2020 e dell'8 aprile 2020)³ sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione);
- **ordinanza del 25 marzo 2020⁴ sulle misure concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti).**

I commenti che seguono si riferiscono a quest'ultima ordinanza.

2.4 Interventi parlamentari

Con la presente ordinanza non è proposto lo stralcio di alcun intervento parlamentare.

2.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020⁵ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale (non ancora adottato)⁶ sul programma di legislatura 2019–2023, perché i provvedimenti in questione sono stati presi per reagire a una situazione d'emergenza inaspettata. Essi sono tuttavia in linea con gli indirizzi politici del programma di legislatura, secondo cui occorre garantire la prosperità della Svizzera a lungo termine.

3 Commento ai singoli articoli

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la legge esecutiva concernente l'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.)⁷, sancendo così l'obbligo di annunciare i posti vacanti nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl⁸; art. 21a e 117a). L'8 dicembre 2017

² RS 831.101

³ RS 837.033

⁴ RS 823.115

⁵ FF 2020 1565

⁶ FF 2020 1695

⁷ RS 101

⁸ RS 142.20

il Consiglio federale ha concretizzato tale obbligo introducendo gli articoli 53a–53e nell’ordinanza del 16 gennaio 1991⁹ sul collocamento (OC).

Il Parlamento ha incaricato il servizio pubblico di collocamento di attuare l’obbligo di annuncio, il cui scopo è sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena (art. 21a cpv. 1 LStrl) e favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso tale servizio (art. 21a cpv. 2 LStrl).

Alla luce della particolare situazione d’emergenza, l’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sospende temporaneamente varie disposizioni della LStrl e dell’OC.

3.1 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e dell’ordinanza sul collocamento

Art. 21a cpv. 2 LStrl – Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego

L’obbligo di annunciare i posti vacanti è una misura volta a sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena (art. 21a cpv. 1 LStrl). Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento (art. 21a cpv. 2 LStrl). L’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sospende temporaneamente il capoverso 2 dell’articolo 21a LStrl.

L’articolo 1 dell’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti stabilisce che, in deroga all’articolo 21a capoverso 2 LStrl, non occorre adottare misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento.

Art. 21a cpv. 3 LStrl – Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego; art. 53a cpv. 1 e 53b OC – Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i posti vacanti / Valore soglia ed elenco delle professioni interessate, annuncio dei posti vacanti e limitazione dell’informazione

Secondo la normativa vigente, nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro devono annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso tale servizio (art. 21a cpv. 3 LStrl). L’articolo 53a capoverso 1 OC stabilisce il tasso di disoccupazione superiore alla media, definendone il valore soglia. L’articolo 53b contiene le disposizioni d’esecuzione dell’obbligo di annuncio da parte dei datori di lavoro e disciplina il periodo in cui è vietato pubblicare gli annunci su altre piattaforme. L’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sospende temporaneamente queste disposizioni e le attività legate alla loro esecuzione svolte dal servizio pubblico di collocamento.

L’articolo 2 dell’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sancisce che, in deroga all’articolo 21a capoverso 3 LStrl e agli articoli 53a capoverso 1 e 53b OC, i datori di lavoro non sono tenuti ad annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Stabilisce inoltre che l’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati non è riservato per un periodo di tempo limitato alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

Arti. 21a capoverso 4 LStrl – Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego; articolo 53c OC – Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d’impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro

L’articolo 21a capoverso 4 LStrl disciplina i compiti e i doveri dei datori di lavoro e del servizio pubblico di collocamento nel quadro dell’obbligo di annuncio. L’articolo 53c OC indica le

⁹ RS 823.111

informazioni che essi devono trasmettersi reciprocamente e stabilisce i giorni entro cui tali informazioni vanno fornite. Il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento (art. 21a cpv. 4 LStrl). L'ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti sospende temporaneamente questi doveri così da sgravare il servizio pubblico di collocamento dalle suddette incombenze e permettergli di occuparsi dei compiti più urgenti determinati dal numero crescente di iscrizioni alla disoccupazione. Riduce anche gli oneri amministrativi dei datori di lavoro e consente di accelerare i processi di reclutamento nei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio.

L'articolo 3 dell'ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti stabilisce che, in deroga all'articolo 21a capoverso 4 LStrl e all'articolo 53c OC, il servizio pubblico di collocamento non è tenuto a trasmettere al datore di lavoro entro breve termine i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro, dal canto suo, non è tenuto a invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. Non è infine necessario comunicare i risultati al servizio pubblico di collocamento

3.2 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza è entrata in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00¹⁰. Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore. Il Consiglio federale provvederà ad abrogarla in tutto o in parte non appena le misure non saranno più necessarie.

3.3 Attuazione

L'ufficio di compensazione dell'AD, annesso alla SECO, ha inviato le necessarie direttive ai servizi cantonali per informarli sui cambiamenti in materia di esecuzione.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sul servizio pubblico di collocamento

Alla luce dell'attuale situazione, l'AD si trova di fronte a grandi sfide. Le richieste di informazioni e le domande d'indennità per lavoro ridotto provenienti dagli ambienti economici come pure le iscrizioni all'URC stanno aumentando molto rapidamente. La massima priorità è data al disbrigo più celere possibile di entrambe. Occorre pertanto sgravare al massimo gli organi d'esecuzione cantonali dell'AD da altre mansioni ordinarie. Il fatto di revocare temporaneamente l'obbligo di annuncio è una misura in tal senso.

4.2 Ripercussioni sull'economia

L'abolizione temporanea dell'obbligo di annuncio ha lo scopo di ridurre le incombenze dei datori di lavoro nei settori messi a dura prova dalla lotta al COVID-19 e dalle relative conseguenze (ad es. nell'agricoltura e nella logistica). In assenza di tale obbligo e non dovendo rispettare il divieto di pubblicazione, i datori di lavoro possono selezionare il personale di cui hanno urgentemente bisogno in maniera più semplice e rapida anche nei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio.

Gli URC rimangono a disposizione dei datori di lavoro per aiutarli nella ricerca di personale. Questi ultimi possono pubblicare i loro posti vacanti su Job-Room e utilizzare la piattaforma

¹⁰ Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

per individuare i candidati di cui hanno bisogno e contattarli senza lungaggini burocratiche. Anche le persone in cerca d'impiego possono consultare i posti vacanti e presentare le proprie candidature tramite tale piattaforma.

4.3 Ripercussioni finanziarie

Il progetto non avrà alcuna ripercussione finanziaria. L'ordinanza non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno.

4.4 Altre ripercussioni

La soppressione temporanea dei compiti di vigilanza e di controllo nel quadro dell'obbligo di annuncio riduce gli oneri a carico della Confederazione e dei Cantoni. L'ordinanza non ha altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati, le regioni di montagna, l'economia, la società e l'ambiente.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha classificato la situazione in Svizzera come «straordinaria» secondo l'articolo 7 LEp. In un caso del genere la legge lo abilita a ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso. Il Consiglio federale ha adottato questi provvedimenti («provvedimenti primari» motivati dalla legislazione in materia di epidemie) il 13 marzo 2020 nell'ordinanza 2 COVID-19¹¹, nel frattempo integrata a più riprese. Il presente progetto di ordinanza contiene misure intese ad attenuare l'impatto dei suddetti provvedimenti. Questi «provvedimenti secondari», adottati sotto forma di ordinanze del Consiglio federale, si basano il più possibile su norme di delega contenute in leggi formali e mandati legali che abilitano il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive. In assenza di tali norme o mandati, la competenza del Consiglio federale di emanare ordinanze si basa sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.¹²) purché siano soddisfatti i pertinenti criteri di diritto costituzionale (in particolare quelli dell'urgenza temporale e materiale). Il diritto di emanare ordinanze, basato sugli articoli costituzionali citati, deve essere limitato nel tempo (cfr. art. 7d legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione LOGA¹³).

La presente ordinanza si fonda sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. Il suo scopo è attenuare le ripercussioni negative dei provvedimenti di diritto epidemiologico adottati dall'Esecutivo nel settore dell'impiego.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non si ripercuote sulla convenzione n. 168 dell'OIL¹⁴ concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 1990. Non incide nemmeno sulla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)¹⁵ né sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,

¹¹ RS **818.101.24**

¹² RS **101**

¹³ RS **172.010**

¹⁴ RS **0.822.726.8**

¹⁵ RS **0.632.31.**

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹⁶, in base al quale la Svizzera riprende le disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004¹⁷ e n. 987/2009¹⁸.

¹⁶ RS **0.142.112.681**

¹⁷ RS **0.831.109.268.1** (nella versione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [con allegati]).

¹⁸ RS **0.831.109.268.11**